

## CONTABILITA' E BILANCIO

### L'aggiornamento del regolamento di contabilità nei Comuni

I Comuni stanno faticosamente superando la difficile fase «preventivi 2017/rendiconti 2016» che ha caratterizzato gli ultimi mesi; tuttavia molti devono ancora aggiornare il proprio regolamento di contabilità. Il testo risale spesso a prima dell'entrata in vigore delle norme del Dlgs n. 118/2011; in questi casi, è sicuramente meglio realizzare un testo nuovo piuttosto che aggiornare il vecchio.

L'articolo 152 del Tuel riformato dal Dlgs n. 126/2014 lascia ancora all'ente locale una certa discrezionalità nel definire le modalità con cui attuare i principi contabili; gli spazi di autonomia si sono però notevolmente ristretti, ed è cresciuto il numero di articoli del Tuel che costituiscono «principi generali di valore di limite inderogabile».

Si elencano quindi dieci punti-chiave su cui è necessario concentrare l'attenzione nella stesura del nuovo regolamento, anche alla luce dell'esperienza di questi primi anni di armonizzazione contabile.

#### I dieci punti chiave

**1. Approvazione del Dup e della nota di aggiornamento.** L'argomento ha creato notevoli incertezze nella prassi applicativa per alcuni infelici passaggi normativi; conviene quindi definire chiaramente l'iter degli atti, il loro coordinamento con il bilancio di previsione e il ruolo dei diversi soggetti interni interessati. La disciplina del Peg non ha, invece, subito cambiamenti sostanziali, pertanto è possibile procedere ad una semplice revisione del testo regolamentare già vigente.

**2. Variazioni di bilancio - Competenze del responsabile del servizio finanziario e dei responsabili dei servizi.** Va disciplinata la nuova competenza delle variazioni “tecniche” di bilancio di cui al comma 5-quater dell'articolo 175, divenuto forse il più complicato dell'intero Tuel. Si reputa necessario che il servizio finanziario mantenga la competenza esclusiva su tali atti; nel caso l'ente intenda comunque prevederne l'adozione da parte di responsabili diversi, la fattispecie dovrà essere molto limitata e rigorosamente disciplinata.

**3. Gestione delle entrate e delle spese.** Il nuovo ordinamento contabile pone grande attenzione alla effettività e alla tempestività della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese. Occorre perciò precisare nel regolamento le specifiche responsabilità dei servizi interni, non solo nella “classica” gestione delle previsioni di competenza ma, più puntualmente, anche nella realizzazione delle previsioni di cassa e nella periodica verifica e gestione dei residui attivi e passivi.

**4. Digitalizzazione dei procedimenti e degli atti.** Il regolamento dovrà tener conto delle profonde innovazioni tecniche e legislative intervenute negli ultimi anni in materia documentale: fatturazione elettronica, mandati e reversali informatici (anche nella prospettiva delle nuove tecnologie Opi/Agid e Siope+/Mef), firma digitale di delibere e determine e dei relativi visti e pareri, ecc. Le modalità digitali di gestione finanziaria pertanto devono rappresentare il nuovo ambiente di riferimento anche dal punto di vista organizzativo/contabile, rovesciando l'impostazione classica che le considerava una mera evoluzione o sostituzione dei documenti cartacei.

**5. Verifica degli equilibri ed assestamento del bilancio.** Il termine del 31 luglio fissato dall'articolo 193 2° comma del Tuel può determinare nei Comuni diversi problemi di carattere organizzativo. Il regolamento potrebbe prevedere la facoltà di anticipare la verifica obbligatoria al 30 giugno nonché la possibilità per la Giunta di sottoporre al Consiglio una ulteriore verifica intermedia entro il “consueto” termine del 30 settembre.

**6. Coordinamento con gli altri regolamenti.** Va evitata la duplicazione e sovrapposizione di norme interne; vanno perciò esplicitati i raccordi con i regolamenti sui controlli interni, sulla gestione dei beni, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. La disciplina dell'economato e degli agenti

contabili interni potrebbe essere inclusa nel regolamento ma anche meglio definita da regolamenti specifici, mediante opportuno rinvio.

**7. Consolidamento dei conti.** È utile specificare nel regolamento le linee generali per la realizzazione del bilancio consolidato - lasciando quindi alla Giunta la competenza della disciplina di dettaglio, come da principio contabile 4/4 allegato al Dlgs n. 118/2011 - e degli altri strumenti con cui l'ente intende fornire la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative a enti od organismi.

**8. Revisione delle deroghe al Tuel.** Occorre espungere dal regolamento le deroghe a norme divenute nel frattempo inderogabili. Ad esempio, con il regolamento spesso si eliminava la necessità della verifica straordinaria di cassa al cambiamento del sindaco (articolo 224), oggi inevitabile. Inoltre, è sconsigliabile riportare nel regolamento la norma dell'articolo 210, 1° comma del Tuel, secondo cui l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; la disposizione non è stata soppressa ma è ampiamente superata dalla disciplina su appalti e contratti pubblici.

**9. Funzionamento dell'Organo di revisione.** A seguito delle mutate modalità di individuazione (estrazione, spesso di soggetti non residenti vicino all'Ente) e dell'ampliamento delle funzioni ex articolo 239 Tuel, è consigliabile inserire norme di funzionamento corrente dell'organo - quali la possibilità di rilascio di pareri sia digitali che cartacei - e la disciplina dei rimborsi spese spettanti ai componenti.

**10. Indebitamento indiretto dell'Ente.** Occorre riflettere sul comma 4-bis dell'articolo 204 Tuel, introducendo limiti soggettivi e/o quantitativi al rilascio di fidejussioni a favore dei (troppi) soggetti elencati nei commi precedenti al fine di tutelare il patrimonio dell'Ente.

Last but not least, non sembra proprio il caso di inserire nel regolamento eccessivi tecnicismi di carattere contabile: l'ipertrofica normativa nazionale è più che sufficiente e, anzi, non si può che auspicarne una radicale semplificazione.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/05/2017*

*Autore: Luciano Benedetti*